



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

***“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON  
INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”***

**(G.U. 6 Luglio 2012, N. 157 )**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 20/2012**

**MISURE DI RIDUZIONE  
DELLA SPESA PER  
L'ACQUISTO DI BENI E  
SERVIZI  
(art. 1)**

Il decreto legge introduce le sotto riportate misure di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi attraverso un più **massiccio utilizzo degli strumenti di centralizzazione e di aggregazione della domanda**, vale a dire delle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza e del mercato elettronico della pubblica amministrazione, sia a livello centrale, sia a livello regionale..

- **Sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di centralizzazione degli acquisti o dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni -quadro.** La norma sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni, ad eccezione dei contratti stipulati da centrali di committenza diverse dalla Consip a condizioni economiche più favorevoli (comma 1).
- **Partecipazione alle gare delle Piccole Medie Imprese (PMI).** I requisiti di partecipazione alle gare non possono essere tali da precludere la partecipazione delle PMI e vengono pertanto ritenuti illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, salvo congrua motivazione (comma 2).
- **Acquisti in assenza di disponibilità di convenzioni-quadro Consip o delle centrali di committenza regionali.** Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della predetta convenzione (comma 3).
- **Centrali di committenza per i piccoli comuni (con popolazione sino a 5.000 abitanti).** I piccoli Comuni, in forza del disposto dell'art. 33, comma 3 *bis*, del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall'art. 24, comma 4 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1 aprile 2013 potranno acquisire lavori, beni e servizi esclusivamente tramite centrali di committenza appositamente costituite secondo le formule aggregative previste dalla citata normativa. Il decreto in esame, con finalità agevolativa, mediante integrazione del citato comma 3 *bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti in alternativa alla costituzione delle centrali di committenza, consente di effettuare gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 4).
- **Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip.** Onde incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici di acquisto, la norma prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del MEPA, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che ne facciano richiesta (comma 5).
- **Obbligo di acquisto centralizzato per determinate categorie merceologiche.** Con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, il decreto introduce l'obbligo per **tutte le pubbliche amministrazioni** di acquistare attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali. La disposizione sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo; gli stessi, inoltre, costituiscono illecito disciplinare, nonché fonte di responsabilità amministrativa. Ulteriori categorie merceologiche da assoggettare alla sopra detta disciplina vincolistica

- possono essere individuate con decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze, sentita la Conferenza unificata (commi 7-9).
- **Istituzione elenco centrali di committenza.** La norma attribuisce al Commissario straordinario di cui al D.L. 52/2012 il compito di istituire, tramite Consip, un elenco delle centrali di committenza. Lo stesso Commissario viene informato dell'avvenuta stipulazione dei contratti quadro e delle convenzioni (commi 10-11). *Stante il carattere temporaneo dell'incarico conferito al suddetto commissario straordinario previsto dal D.L. 52/2012 (la cui durata non può essere superiore ad un anno), le disposizioni in argomento avrebbero dovuto individuare l'organo (ordinario) deputato a subentrare nelle descritte funzioni di monitoraggio.*
  - **“Riduzione” condizioni economiche delle convenzioni in corso.** La norma prevede che l'aggiudicatario di convenzioni stipulate da Consip e dalle centrali di committenza possa offrire una riduzione delle condizioni economiche previste in convenzione di cui potranno beneficiare sia i contratti attuativi già stipulati, sia quelli da stipulare (comma 12).
  - **Recesso dai contratti in corso.** Il decreto, con norma di carattere straordinario, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di recedere dai contratti di forniture e di servizi in essere, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo di quelle da eseguire, nel caso in cui l'affidatario stesso non accetti di modificare le condizioni contrattuali adeguandole ai parametri migliorativi della Convenzione Consip stipulata successivamente alla sottoscrizione del contratto. La disposizione prevede inoltre l'inserimento automatico di siffatta clausola di recesso nei contratti in corso, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali difformi (comma 13).
  - **Convenzioni-quadro aggiuntive.** In via del tutto eccezionale con un meccanismo analogo all'interpello, a Consip e alle centrali di acquisto regionali è consentito stipulare convenzioni-quadro con gli operatori economici che, nell'ambito della originaria procedura di gara, si siano classificati nei primi tre posti in graduatoria successivi quello dell'aggiudicatario, purché vengano offerte condizioni migliorative tali da raggiungere il punteggio attribuito all'offerta risultata migliore (comma 14).
  - **Proroga/variante “straordinaria” convenzioni Consip.** Allo scopo di fronteggiare nell'immediato l'incremento delle richieste di acquisti tramite centrali di committenza derivante dall'applicazione delle misure di riduzione della spesa pubblica, il decreto, con una disciplina transitoria e temporalmente limitata, dispone l'incremento automatico delle quantità e degli importi in misura pari alla quantità e all'importo originario, delle convenzioni Consip in corso e di quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto del sistema a rete sulla base di procedure aggiudicate entro il 31/12/2012. Dette convenzioni sono altresì automaticamente prorogate sino al 30/12/2013. All'aggiudicatario è riconosciuta la facoltà di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento.
  - **Misure anticorruzione.** Mediante integrazione dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, ai titolari di uffici dirigenziali generali è affidato il compito di adottare talune misure volte al contrasto della corruzione, con particolare riguardo al monitoraggio delle attività ad alto rischio di corruzione (comma 24).

**SOPPRESSIONE  
SOCIETÀ IN HOUSE  
(Art. 4)**

Il comma 1 prevede la soppressione delle società *in house* (nella fattispecie: società il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazione di servizi alla pubblica amministrazione):

- mediante scioglimento delle stesse **entro il 31 dicembre 2013**, ovvero
- tramite alienazione delle partecipazioni detenute, con procedure ad evidenza pubblica, accompagnata dal contestuale affidamento del servizio per 5 anni **decorrenti dal 1 gennaio 2014**.

A far data dal 1 gennaio 2014, le amministrazioni che non abbiano provveduto allo scioglimento o all'alienazione nei termini sopra detti, non potranno affidare direttamente servizi alle società in argomento, né disporre rinnovi degli affidamenti in corso (comma 2).

Restano escluse dal campo di applicazione della norma (comma 3):

- le società che svolgono servizi ai cittadini;
- le centrali di committenza;
- Consip;
- Sogei;
- ulteriori società che saranno individuate con apposito D.P.C.M. sulla base delle particolari esigenze di interesse pubblico generale perseguite.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, fatte salve le eccezioni sopra elencate, a decorrere dal 1 gennaio 2014 saranno tenute a reperire sul mercato, mediante procedure ad evidenza pubblica, i beni e i servizi necessari al loro funzionamento. L'affidamento *in house* sarà possibile esclusivamente entro la soglia di 200.000 euro annui, salve le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza (e comunque non oltre il 31/12/2013) (commi 7-8).

La norma precisa che anche l'acquisizione di beni e servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato- associazioni e fondazioni diverse da quelle di ricerca- deve avvenire secondo le regole dell'evidenza pubblica, onde assicurare la massima concorrenzialità (comma 6).

**RIDUZIONE DELLA SPESA  
PER BENI E SERVIZI NEL  
SETTORE SANITARIO  
(Art. 15, comma 13)**

Per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, sono previste le misure di seguito riportate.

- **Riduzione automatica importi contrattuali.** Gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.
- **Rinegoziazione contratti in corso.** Le aziende sanitarie sono tenute a rinegoziare i contratti in corso ed eventualmente a recedere dagli stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio dei contratti pubblici.
- **Ricorso alle centrali di committenza.** Gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di detto obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- **Global service e facility management.** Costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici